DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 337/2022

del 9 dicembre 2022

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2023/1279]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato ([1]).

(2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XI dell'accordo SEE, il punto 5p (Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

1. è aggiunto il testo seguente:

   ", modificata da:

   — **32018 L 1808**: Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018 (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69)";

2. gli adattamenti a), b) e c) divengono gli adattamenti b), c) e d);

3. prima dell'adattamento b) è inserito l'adattamento seguente:

   "a) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i) e lettera a bis), i termini "articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" sono sostituiti dai termini "articoli 36 e 37 dell'accordo sullo Spazio economico europeo";";

4. dopo l'adattamento d) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

   "e) all'articolo 2, paragrafo 5 quater, e all'articolo 28 bis, paragrafo 7, è aggiunto il comma seguente:

   "Nei casi che interessano sia uno Stato EFTA sia uno Stato membro dell'UE, l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione cooperano al fine di concordare decisioni identiche riguardo allo Stato membro cui spetta la giurisdizione.";

   f) all'articolo 6, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

      i) al paragrafo 1, lettera a), anziché "uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta" leggasi "qualsiasi motivo, in particolare il sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, oppure sulla base della nazionalità;";

      ii) al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati EFTA;

      iii) al paragrafo 2, anziché "rispettare i diritti e i principi sanciti dalla Carta" leggasi "rispettare i diritti fondamentali";

([1]) GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.

g) all'articolo 28 ter, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i) al paragrafo 1, lettera b), anziché "uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta" leggasi "qualsiasi motivo, in particolare il sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, oppure sulla base della nazionalità;";

ii) al paragrafo 1, lettera c), i riferimenti all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE e all'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati EFTA;

h) all'articolo 30 ter:

i) al paragrafo 2, dopo i termini "rappresentante della Commissione" sono inseriti i termini "e un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA" e "partecipa" è sostituito da "partecipano";

ii) al paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:

"Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all'ERGA, ad eccezione del diritto di voto."."

Articolo 2

Nel protocollo 37 dell'accordo SEE, il testo del punto 39 è sostituito dal seguente:

"Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) (decisione C(2014)462 della Commissione, del 3 febbraio 2014, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi e direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio).".

Articolo 3

Fa fede il testo della direttiva (UE) 2018/1808 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 10 dicembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2022

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kristján Andri STEFÁNSSON

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Dichiarazione comune delle Parti contraenti

relativa alla decisione n. 337/2022 che integra la direttiva (UE) 2018/1808 nell'accordo SEE

La direttiva (UE) 2018/1808 contiene disposizioni con riferimenti alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione quadro 2008/913/GAI, adottate ai sensi del titolo V del TFUE. Si ricorda che l'integrazione di atti contenenti siffatte disposizioni nell'accordo SEE viene effettuata fermo restando che la normativa dell'UE adottata ai sensi del titolo V del TFUE non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE.

Per quanto riguarda i riferimenti all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE e all'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI, le Parti contraenti, nel contesto dei valori comuni di lunga data e dell'identità europea, riconoscono che le corrispondenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati EFTA sono applicate in modo funzionalmente equivalente.